



CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 18 del 22/04/2024

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di Aprile alle ore 20:02 presso la sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. Sabina Cerri, con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Stefania Di Cindio.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
LANARO FRANCESCO	P		RONCARI LUCA RUGGERO	P	
FRIGO ANGELO	P		PERIN GIOVANNI		AG
PELOSO ELENA	P		GONZATO ENZO	P	
NERVO DANIELA	P		BERTOCCHI PAOLA MARIA	P	
ROSSI LUISA	P		FACCIN DARIO	P	
ZAMPERETTI PIETRO	P		CABIANCA LUCA	P	
ZARANTONELLO ANNA	P		URBANI PATRIZIA	P	
CERRI SABINA	P		ALTOLINI DIEGO		AG
AMBROSINI GIOVANNI	P				

Presenti: 15 - Assenti: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale, Arch. Sabina Cerri, dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono designati a fungere da scrutatori, per la seduta odierna, i consiglieri Sigg.: Roncari Luca Ruggero, Zamperetti Pietro, Faccin Dario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in particolare, l'art. 8 - piano finanziario;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 639, della stessa Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, facendo però salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti atti assunti da ARERA:

- deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 nonché le successive determinazioni n. 57/2020/R/RIF e 2/2020/DRIF recanti i chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria e la definizione delle modalità operative;
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con cui ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 disciplinandone le regole e le procedure; in particolare l'Autorità ha:
 - a) confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - b) introdotto alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

- c) previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- d) previsto un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie nonché una eventuale revisione infra periodo, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RICHIAMATO l'art. 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF con cui sono state previste specifiche disposizioni in merito alla “*procedura di approvazione*” stabilendo, tra l'altro, che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1);
- il piano economico finanziario, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione, sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3)
- la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'articolo 28 del MTR-2 (comma 7.4);

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 con cui ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti MTR-2 afferente, fra l'altro, ad alcuni adeguamenti contabili e monetari dei costi riconosciuti e alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 di “*approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF*”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 20/11/2017 avente per oggetto: “*Gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale, estensione della regolamentazione del servizio integrato dei rifiuti per un tempo congruo di 11 anni, fino al 31 dicembre 2029 con applicazione della <<Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali>>*” con la quale è stato affidato alla società AGNO-CHIAMPO AMBIENTE SRL, P.IVA 03052780248 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento strade e gestione piattaforma ecologica;

DATO ATTO che:

- la società AGNO-CHIAMPO AMBIENTE SRL, P.IVA 03052780248 è considerata il principale gestore del servizio rifiuti per il territorio del Comune di Cornedo Vicentino, in quanto affidatario delle attività come sopra elencate;
- si considera altro gestore del servizio il Comune di Cornedo Vicentino per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

RICORDATO che:

- il Comune di Cornedo Vicentino ha attivato un servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata distinta per:
 - raccolta stradale porta a porta (umido/secco/carta/plastica/vetro);
 - raccolta presso ecocentro (umido/secco/carta/plastica/vetro);
 - spazzamento stradale;
 - svuotamento cestini presso strade;
 - raccolte speciali (per rifiuti abbandonati);
 - pulizia straordinarie;

RICORDATO inoltre che:

- la disciplina legislativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra cui è compreso il servizio rifiuti), è dettata dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge n. 148/2011, ed in particolare dall'art. 3-bis la cui norma dispone che, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni organizzino su base d'ambito, e non di singolo Comune, lo svolgimento dei predetti servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani;
- la legislazione regionale (L.r.V. n. 52/2012) ha disciplinato il nuovo modello dell'organizzazione del servizio da parte dei Comuni, che la esercitano in forma associata attraverso i Consigli di Bacino, Enti pubblici con personalità giuridica e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i Bacini territoriali, riconoscendo per la Provincia di Vicenza il Consiglio di Bacino denominato "Vicenza" (cui appartiene il Comune di Cornedo Vicentino), con funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, come previsto dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 sopra richiamato;
- la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al prot. n. 0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza;

SPECIFICATO che l'Ente territorialmente competente (ETC) ha il compito di validare le informazioni fornite dal gestore e di integrarle o modificarle secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

CONSTATATO che:

- il Gestore Agno Chiampo Ambiente Srl, in data 08/04/2024, ha inviato al Consiglio di Bacino "Vicenza" il proprio PEF per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e che la verifica della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto della metodologia di riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti ha dato esito positivo;
- il Comune di Cornedo Vicentino, in data 22/02/2024 - prot. nr. 3806, ha trasmesso al Consiglio di Bacino "Vicenza" il Piano Finanziario 2024-2025 "Grezzo" di competenza, calcolato in funzione dei costi di esercizio per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti.

VISTO il Piano Economico Finanziario Integrato – Aggiornamento Biennale 2024-2025 (pervenuto il 10/04/2024 – reg. prot. Gen. n. 7306) elaborato dall' Ente territoriale competente (ETC) – Consiglio di Bacino “Vicenza” in conformità al modello di cui alla determinazione Arera n. 1/DTAC/2023 e validato con Deliberazione del Comitato n. 9 del 09/04/2024, composto da:

- a) relazione di accompagnamento;
- b) tool di calcolo Arera;

PRESO ATTO che il Comune non prevede variazioni delle caratteristiche del servizio delle proprie attività per l'anno 2024;

VISTI i risultati del PEF 2024 di seguito indicati:

	TOTALE PEF 2024
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2024 (entrate tariffarie applicabili nel rispetto del limite di crescita annuale)	1.146.473=
* GETTITO TARIFFARIO MASSIMO di cui:	1.107.559=
Quota Variabile TVa	825.014=
Quota Fissa TFa	282.545=

*** Totale Entrate tariffarie dopo detrazione di cui al comma 1.4 delle Determina n. 2/DRIF/2021**

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino “Vicenza”, in qualità di Ente Territoriale Competente, con deliberazione dell'assemblea n. 5 del 29/07/2022 - in prima applicazione del TQRIF - ha determinato per tutte le gestioni dello stesso Consiglio di Bacino "Vicenza" gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui allo Schema Regolatorio I (livello qualitativo minimo), fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

PRECISATO che:

- a seguito dell'approvazione del PEF TARI – Aggiornamento Biennale 2024-2025, il Comune procederà con l'approvazione delle tariffe TARI 2024;
- il predetto PEF non rispetta il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-2 per un importo pari a € 218.227= e pertanto l' E.T.C. ha provveduto a rimodulare dette entrate tariffarie eccedenti il limite alla variazione annuale, mediante redistribuzione negli anni successivi (anche post 2025 – rif. *foglio IN_Rimd*);

RICHIAMATO l'art. 3, co. 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con Legge n. 15/2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il quale prevede che: *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

VISTO l'art. 43 – comma 11, del D.L. 17/05/2022, n. 50 che integra l'art. 3, co. 5-quinquies aggiungendo il seguente periodo:

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell'organo di revisione economico - finanziario ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. di cui all'allegato C della presente deliberazione;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la discussione integrale è conservata agli atti su supporto informatico i cui contenuti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente;

CON la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti n. 15;
Favorevoli n. 11;
Contrari n. //;
Astenuiti n. 4 (Urbani, Faccin, Bertocchi, Cabianca);

DELIBERA

1. DI PRENDE ATTO del Piano Economico Finanziario TARI – Aggiornamento Biennale 2024-2025, elaborato secondo i criteri previsti dal nuovo metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 e validato dall'Ente Territorialmente Competente denominato Consiglio di Bacino “Vicenza” con Deliberazione del Comitato n. 9 del 09/04/2024, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da:
 - relazione di accompagnamento inerente la verifica dei requisiti di completezza, coerenza e congruità della documentazione contabile dell'Ente e del soggetto Gestore (allegato A);
 - tool modello ARERA (Allegato B);
2. DI DARE ATTO, altresì, che il valore del PEF-Tari 2024 non rispetta il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 del MTR-2 e che l'E.T.C. ha provveduto a rimodulare le entrate tariffarie eccedenti il limite alla variazione annuale, mediante redistribuzione negli anni successivi (anche post 2025 – rif. *foglio IN_Rimd*);

3. DI DARE ATTO infine, che il PEF sarà trasmesso ad ARERA da parte dell' ETC (Consiglio di Bacino “Vicenza”) per l’approvazione definitiva come disposto dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/rif di ARERA;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web del comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

- Presenti n. 15;
- Favorevoli n. 15;
- Contrari n. //;
- Astenuti n. //.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NEL
TERRITORIO COMUNALE – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Arch. Sabina Cerri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Segretario Generale

Dott.ssa Stefania Di Cindio

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: **PARERE FAVOREVOLE**

NOTE:

Cornedo Vicentino, li 16/04/2024

IL RESPONSABILE
LORENZONI STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



CITTÀ DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

ANNOTAZIONI:

Cornedo Vicentino, li 16/04/2024

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
LORENZONI STEFANO / InfoCamere
S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Spett.le Consiglio di Bacino Vicenza

Al Comitato di Bacino

E p.c. al Direttore Ing. Andrea Baldisseri e al Dott. Antonio Facci

Oggetto: Affidamento servizio di validazione PEF secondo il metodo tariffario MTR-2 Arera per l'ambito di gestione denominato Consiglio di Bacino Vicenza CIG A02B5DE9BA - Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Agno Chiampo Ambiente e dei dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale di riferimento

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai fini degli adempimenti di competenza del vostro spett.le Consiglio e per l'esercizio delle vostre funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come meglio descritto nella relazione medesima.

La presente relazione, in particolare:

- Riporta le attività svolte per la validazione del PEF grezzo predisposto dal gestore Agno Chiampo Ambiente (ACA) e da voi condiviso con noi in data 08 Aprile 2024 nonché gli esiti delle medesime attività;
- Esprime un parere in ordine ai coefficienti proposti da ACA medesima funzionali a rappresentare il livello prestazionale e di qualità del servizio nonché al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- Riporta le attività svolte in merito all'analisi e alla validazione dei dati di competenza dei Comuni nonché gli esiti delle medesime attività;
- Riporta, in allegato, i PEF relativi a ciascun bacino tariffario derivanti dall'integrazione dei PEF grezzi di ACA e dei dati comunali, con le rimodulazioni conseguenti.

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa dal vostro spettabile Ente in data 8 Aprile 2024 con riferimento al PEF grezzo di ACA e con riferimento alla documentazione comunale pervenuta e condivisa alla data del 8 Aprile 2024.

Si rimettono al vostro spett.le Ente le valutazioni svolte nonché i PEF predisposti, anche al fine delle decisioni di competenza.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Masotti

Paragon Business Advisors S.r.l.

Sede legale: Via Andrea Costa, 160 40134 Bologna (BO)

tel. +39 0510068595 | info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | www.paragonadvisory.it |

P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €



**RELAZIONE DI VALIDAZIONE DEI PEF GREZZI DEL GESTORE AGNO
CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. E DEI DATI CONTABILI TRASMESSI DAI
COMUNI DEL RELATIVO BACINO GESTIONALE**

PROTOCOLLO N. 0007306 del 10/04/2024 09:14:25 // ENTRATA
stampato il giorno 10/04/2024 da Savignano Nicoletta.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 0ba256d11b9e096e1be774d5413dce17b62e0e54f28d1abdc0e31b9af6e6e1a2a

1 Introduzione

1.1 Obiettivi e limiti dell'analisi condotta

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d'ora in poi anche solo Paragon) nell'ambito dell'incarico di validazione dei dati del gestore del servizio rifiuti e del PEF grezzo dal medesimo trasmesso ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui al c.d. MTR-2 per le annualità 2024 e 2025 (Delibera 363/2021/R/rif ARERA e relativo allegato integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative") e di supporto alla predisposizione dei PEF per ciascun bacino gestionale

Nell'ambito di tale incarico, con riferimento ai diversi bacini gestionali e, per quanto di competenza della presente relazione, per il bacino gestionale relativo ad Agno Chiampo Ambiente (ACA) si sono svolte le seguenti attività:

- Con riferimento alle attività di validazione del PEF grezzo del gestore, analisi in contraddittorio dei prospetti di elaborazione del PEF grezzo, con particolare riguardo:
 - alla valorizzazione dei costi inclusi nella determinazione dei costi ammessi,
 - alla valorizzazione delle poste rettificative,
 - alla quadratura delle poste contabili con le fonti contabili obbligatorie;
 - al sistema di separazione contabile adottato al fine
 - all'analisi della proposta di coefficienti avanzata dal gestore.
- Con riferimento alle attività di verifica dei dati comunali:
 - Formazione e supporto continuativo tramite help desk dedicato in merito ai costi riconoscibili e rendicontabili;
 - Raccolta dei dati di costo dei Comuni nonché delle relazioni di accompagnamento, delle dichiarazioni di veridicità e dei fabbisogni standard.

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e il conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo rilevato le informazioni sono state le seguenti:

- richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinente in relazione ai singoli aspetti di indagine e analisi critica della documentazione ottenuta;
- auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi proposti e verifica di coerenza regolatoria;
- colloqui con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale e su specifiche tematiche;
- analisi della documentazione in versione definitiva trasmessa in data 8 Aprile 2024 e verifica che la stessa recepisce quanto condiviso con il gestore.



La documentazione richiesta per l'analisi di ciascuno degli aspetti indicati è stata integrata, nel corso dello svolgimento del lavoro, in funzione delle necessità che sorgevano dall'analisi dei documenti ricevuti.

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "full due diligence", ovvero di una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più limitatamente (*limited due diligence*) l'investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, giuslavoristiche ed ambientali (*financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law due diligence*) e che l'investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio (certificazione).

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo.

Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna responsabilità per mancanze derivanti dall'assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi noti dagli interessati.

1.2 Riferimenti normativi e metodologia

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF: "[...] *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario [...]*" (sottolineatura aggiunta).

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell'art. 28 dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che "Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti."

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l'Autorità specifica che "L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio."

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue:

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto richiesto dall'art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[...] una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. [...]”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b della deliberazione e approvati con la Determina 01/2023/DTAC.
2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell’elisione delle voci come definite dal comma 7.3. Questa attività ha comportato la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le riconciliazioni delle ulteriori informazioni ivi riportate (nb. nel Tool MTR-2) con gli ulteriori documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro ha comportato l’analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi del carattere di ricorrenza;
3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi d’uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2.

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi:

- a) prima analisi dei prospetti forniti dal gestore;
- b) effettuazione di analisi ed approfondimenti sui prospetti anche sulla base delle quadrature con il bilancio di verifica condiviso in formato MSExcel, nonché del libro cespiti della società e di ulteriore documentazione extra contabile nonché sulla base di quanto condiviso con la società tramite sessioni di videoconferenza appositamente effettuate;
- c) verifica del materiale integrativo trasmesso e scambio via posta elettronica delle osservazioni rispetto agli ambiti oggetto analisi;
- d) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti;
- e) analisi sui riscontri forniti rispetto ai quesiti posti e alla coerenza della documentazione rettificata e inviata in data 8 Aprile 2024.

2 Ambito di analisi 1: validazione del PEF grezzo di ACA

2.1 Verifica della completezza documentale

ACA ha trasmesso al Consiglio di Bacino i PEF grezzi relativi ai Comuni di propria competenza in data 8 Aprile 2024.

L'analisi della documentazione pervenuta ha fornito esito positivo in termini di rispondenza alla presenza di tutta la documentazione funzionale alla verifica del PEF grezzo del gestore e a quanto di sua competenza.

2.2 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo

2.2.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi hanno permesso la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale o analitica.

In tal senso, la verifica della quadratura dei costi rendicontati rispetto alle fonti contabili obbligatorie ha dato esito positivo, avendo avuto la possibilità di verificare tale quadratura dai prospetti riconciliativi forniti dalla società.

2.2.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, la scrivente società ha preso a riferimento il bilancio di verifica trasmessoci in versione riclassificata ed elaborata verificando le scelte effettuate in merito alle poste rettificative individuate ai sensi del metodo tariffario, nonché le scelte inerenti agli eventuali costi esclusi e considerati fuori perimetro.

Con riferimento ai cespiti si è verificata l'ammissibilità per ciascuno di essi all'inserimento nel perimetro dei beni da stratificare e, come meglio evidenziato nella successiva sezione, la coerenza rispetto alle categorie cespitali previsto dal metodo tariffario.

In particolare, rispetto ai costi operativi, si è verificato che la società ha recepito le osservazioni effettuate nelle sessioni di verifica riguardanti in particolare i seguenti aspetti:

- L'attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale ammesso a riconoscimento tariffario con particolare riferimento a:
 - La valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi;
 - La valorizzazione, a scomputo dei relativi costi, di penali a fornitori, sopravvenienze attive costituenti conguagli positivi per l'azienda di costi precedentemente ammessi a riconoscimento tariffario, rimborsi assicurativi le cui assicurazioni risultavano inserite in perimetro nonché di eventuali ulteriori contributi ricevuti;
 - L'esclusione di spese e consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è risultato soccombente;
 - L'esclusione di costi per obblighi aziendali non connessi al servizio gestito ed in particolare i costi e i ricavi inerenti a servizi erogati verso privati;
 - L'esclusione di costi non ricorrenti e aventi natura straordinaria;



- L'esclusione di voci di costo non previste dall'Articolo 7.3. del MTR-2;
- La verifica della stratificazione dei cespiti con particolare riferimento:
 - L'esclusione dai cespiti capitalizzabili dei costi di avviamento o costituzione (la capitalizzazione del marchio e delle spese notarili di costituzione della società);
 - L'esclusione di rivalutazioni dei beni.

Con riferimento ai punti indicati, alla coerenza dei costi indicati con le fonti contabili, all'attinenza dei costi stessi con il perimetro del servizio ammesso dal MTR-2, alla ricorrenza degli stessi, le analisi in ultimo condotte sul prospetto a noi trasmesso hanno dato esito positivo.

Abbiamo inoltre verificato che i driver di attribuzione ai diversi Comuni gestiti dei costi operativi aziendali valorizzati nei PEF grezzi risultassero non palesemente incongrui e comunque coerenti con il servizio gestito.

2.3 Verifica del rispetto della metodologia

2.3.1 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché con le esclusioni esplicitamente previste dal MTR-2 allegato alla Delibera 363/2021/r/RIF.

Il passaggio successivo ha comportato la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2, con particolare focus sulla verifica della corretta applicazione delle previsioni dello stesso.

La verifica ha dato esito positivo.

2.3.2 Verifica allocazione dei cespiti alle categorie MTR

Anche con riferimento ai cespiti è stato richiesto alla società un prospetto di raccordo fra la stratificazione dei cespiti forniti a fini regolatori e il libro cespiti aziendale in cui, per ciascun bene indicato nel libro cespiti emergesse la data di prima iscrizione, il valore storico, il fondo di ammortamento al 31/12/2017 ove applicabile, nonché la categoria regolatoria utilizzata.

Sono state in particolare effettuate le seguenti verifiche:

- Che la stratificazione a fini regolatoria fosse coerente con la stratificazione dei cespiti fornita dalla società quale raccordo con il libro cespiti;
- Che la sommatoria del costo storico dei beni e del fondo di ammortamento al 31/12/2017 fosse coerente con i prospetti forniti;
- Che le categorie di cespiti attribuite ai singoli beni risultassero coerenti con la loro natura industriale.

2.4 Conclusioni

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore ACA per quanto di propria



competenza nei prospetti trasmessici in ultimo dal vostro spett.le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2.

In tal senso, si esprime un parere di validazione su tali costi posti i limiti di competenza e responsabilità imposti dalla normativa e dalla regolazione vigente.

3 Ambito di analisi 2: validazione dei dati comunali

Il Consiglio di Bacino ha reso disponibili i documenti propedeutici alla definizione dei PEF 2024-2025 dei singoli ambiti tariffari inclusi nella gestione dei singoli comuni interessati (PEF Comune), come pervenuti dagli Enti in seguito alla richiesta di raccolta dati.

I singoli Comuni hanno corredato l'invio dei documenti ufficiali (Appendici come da Determina 1) con altri dati e altre informazioni di supporto e propedeutici alla verifica dei valori inseriti (in tale senso le schede di raccolta costi comunali - RDT).

Con riferimento ai Comuni oggetto di validazione in merito alla completezza documentale, alla data di redazione della presente relazione risultano aver trasmesso i dati funzionali alla predisposizione del PEF tutti i Comuni relativi al bacino gestionale ACA ad eccezione del Comune di Sovizzo, per il quale, in quanto inadempiente, si è predisposto un PEF ad invarianza tariffaria, lato comune, rispetto all'anno 2023.

3.1 Verifica della completezza e congruità dei dati e delle informazioni

3.1.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie

I dati trasmessi sono strutturati sulla base dello schema di raccolta di dettaglio denominato "RDT" come trasmesso.

La compilazione dei modelli trasmessi è seguita ad un procedimento ricognitivo avviato dal Consiglio di Bacino con richiesta dei dati necessari sulla base dell'apposito modello trasmesso ai Comuni, fornito di documento di istruzioni per la compilazione. La procedura ha previsto anche un supporto operativo ai Comuni nella redazione di tutti i documenti richiesti (raccolta dati, relazioni, su aspetti specifici della rendicontazione di competenza comunale, etc.).

Le schede di rilevazione ricognitiva dei dati (RDT) e delle informazioni sono state a noi rese disponibili tramite apposita data room all'uopo costituita.

Quanto agli elementi da trasmettersi ai sensi dell'art. 7.3 punto b ([...] *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti [...]*) si dà atto che le informazioni e i dati trasmessi dagli Enti sono strutturati in modo da consentire una verifica con le fonti contabili, il cui dettaglio non è stato trasmesso dai singoli Enti in quanto reperibile nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" di ogni Ente.

Per la riconciliazione dei costi ammessi con le fonti contabili, in assenza di standard professionali in materia, le procedure di verifica scelte sono dipese dalla valutazione dei rischi di errori significativi (materialità). Per i Comuni, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta



contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni campionarie (sulla base della soglia di materialità assunta) e valutazioni legate prevalentemente alla congruità delle informazioni contabili con quanto relazionato e la natura delle poste.

In particolare, la maggior parte dei Comuni, in rispondenza alle indicazioni fornite ha indicato nel prospetto di rilevazione dei costi il riferimento al capitolo di spesa o alla fattura di riferimento, dando così un riferimento di fonte contabile.

Dall'analisi è emersa una sostanziale continuità dell'impianto rendicontato rispetto a esercizi precedenti e la corretta imputazione ai servizi regolamentati secondo criteri di trasparenza, pertinenza e verificabilità (corrispondenza nelle relazioni di accompagnamento descrittive delle evidenze contabili sottostanti alle predisposizioni e dei criteri di valorizzazione dei costi, con le valorizzazioni dei PEF MTR).

Pertanto, dall'analisi condotta e sulla base delle procedure messe in atto sia in fase di ricognizione delle informazioni che in fase di validazione, riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio di coerenza con le fonti contabili di quanto trasmesso dai Comuni, vale a dire sul fatto che alla luce delle informazioni e dei documenti assunti non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati disponibili di origine contabile presenti nella documentazione a noi sottoposta non rispondano ai requisiti di coerenza richiesti dalla regolazione.

3.1.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario

L'analisi delle voci di costo indicate nei prospetti di raccolta ha consentito di verificare la correttezza dei valori inclusi tra i costi riconosciuti dei Comuni sottoposti a verifica di congruità. Ai fini dell'esecuzione delle attività a noi affidate e richieste dalla regolazione incidente, nell'ambito della procedura definita per l'attività di validazione del complesso dei PEF dei Gestori "comune", abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre:

- i. abbiamo valutato i rischi di errori significativi nei prospetti di raccolta e nei Tool predisposti;
- ii. abbiamo definito e svolto, in risposta ai rischi valutati, procedure di verifica delle compilazioni a noi inoltrate;
- iii. abbiamo acquisito una comprensione delle predisposizioni disponibili;
- iv. abbiamo valutato l'appropriatezza delle relazioni illustrative disponibili e dei desunti criteri di redazione utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai redattori;
- v. siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo delle informazioni come rese disponibili e rinvenibili nelle fonti;

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente l'attinenza dei costi e l'esclusione di tutte le poste esplicitamente non ammesse dalla regolazione (cfr. poste rettificative ai sensi dell'art. 1.1);
- b) indicazione con separata evidenza della componente correlata all'iva indetraibile;

c) l'assenza di poste straordinarie.

3.1.3 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi efficienti

I costi per natura rilevati nei prospetti di ricognizione sono stati attribuiti dai Comuni interessati alle diverse componenti del PEF come da dettaglio richiesto. Le stesse schede di raccolta e le Relazioni di accompagnamento disponibili riportano la schematizzazione delle attribuzioni dei costi rendicontati alle diverse componenti. L'analisi dei prospetti forniti ha consentito di verificare puntualmente l'allocazione. In sintesi, si evidenzia a conclusione delle verifiche compiute nel rispetto dei principi di significatività e materialità., che:

- i. le predisposizioni tariffarie riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta dai gestori "comuni";
- ii. i costi sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla regolazione (MTR-2);
- iii. i ricavi diversi e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del ciclo integrato sono stati trattati in coerenza con l'art. 2.2 del MTR-2;
- iv. la quota a compensazione del capitale circolante netto è calcolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 14.5
- v. Con riferimento agli accantonamenti si è proceduto alla verifica di coerenza con il perimetro. Allo scopo si dà atto della coerenza regolatoria dell'allocazione MTR-2 delle componenti a copertura del rischio credito.

Si evidenzia che in accordo con la regolazione vigente, lo svolgimento delle attività di verifica ha comportato, tra l'altro:

- a) l'ottenimento di elementi di supporto tali da farci ritenere coerente aderente l'allocazione dei costi rendicontati alle componenti MTR, sulla base dei criteri fissati dalla regolazione e delle informazioni assunte;
- b) la verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla regolazione per l'imputabilità nel piano economico finanziario di ulteriori proventi a riduzione della tariffa;

3.2 Conclusioni

Alla luce delle verifiche condotte descritte nei paragrafi, si ritiene assolta la validazione dei costi dichiarati dai Comuni in regime TARI del bacino gestionale di ACA, così come eventualmente rettificati a seguito del confronto tenuto con i medesimi Comuni o a seguito delle rettifiche effettuate nel processo di verifica.

4 Ambito di analisi 3: verifica dei coefficienti

Con riferimento al calcolo dei coefficienti di competenza dell'ETC, nel corso della nostra attività ci siamo interfacciati con il gestore ACA al fine di verificare i coefficienti allo stesso proposti, nonché i valori attribuibili al fattore CRI, al fattore R, ai fattori di sharing beta e omega nonché alle altre componenti di competenza dell'ETC.

La verifica si è basata:

- Sui dati relativi ai livelli di raccolta differenziata dei diversi bacini;



- Dei dati funzionali al calcolo dell'R1 forniti dal gestore;
- Sui livelli di qualità percepita proposti dal gestore rispetto ai quali è stata richiesta una verifica anche all'ETC;
- Sui dati di costo efficiente derivanti dal fabbisogno standard.

Le verifiche fornite hanno fornito esito positivo.

5 Conclusioni

In virtù degli esiti delle verifiche riportati nei capitoli precedenti sono stati predisposti i PEF unitari per ciascun bacino tariffario comunale che si allegano alla presente e si rimettono all'ETC per le valutazioni e le decisioni di competenza tramite il seguente link: [PEF_ACA_definitivi](#) (accesso autorizzato al Dott. Facci Antonio).



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE N. 14 DEL 16.04.2022 DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(nominato con deliberazione del C.C. n. 40 del 28.09.2021)

PARERE SU PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “PRESA D’ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE – ESERCIZIO 2024-2026”

IL REVISORE UNICO

Vista la proposta di delibera di presa d’atto del Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani nel territorio del Comune di Cornedo Vicentino – esercizio 2024-2026;

Visto il Piano Economico Finanziario Integrato 2024-2026 (pervenuto al Comune di Cornedo Vicentino il 10/04/2024 – protocollo n. 7306) elaborato dal Consiglio di Bacino “Vicenza” – Ente Territoriale Competente (ETC) – composto da:

- Allegato A – Relazione di accompagnamento
- Allegato B – Tool di calcolo ARERA

redatto in conformità al modello di cui alla determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 e validato con deliberazione del Comitato n. 9 del 09/04/2024;

Constatato che il Comune di Cornedo Vicentino non prevede variazioni delle caratteristiche del servizio delle proprie attività per l’anno 2024;

Visti i risultati del Piano Economico Finanziario 2024:

	TOTALE PEF 2024
TOTALE COMPLESSIVO PEF 2024 (entrate tariffarie applicabili nel rispetto dei limiti di crescita annuale)	1.146.473=
*GETTITO TARIFFARIO MASSIMO di cui:	1.107.559=
Quota Variabile TVa	825.014=
Quota Fissa TFa	282.544=

*** Totale Entrate tariffarie dopo detrazione di cui al comma 1.4 delle Determina n. 2/DRIF/2021**

Considerato:

- che a seguito dell’approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2026 il Comune di Cornedo Vicentino procederà all’approvazione delle tariffe TARI anno 2024;
- che il P.E.F. non rispetta il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 del MTR-2 per l’importo di euro 218.227= e che, pertanto, l’Ente Territoriale Competente ha provveduto a rimodulare le entrate tariffarie eccedenti il limite alla variazione annuale redistribuendole sugli anni successivi (anche post 2025);
- che, quindi, il Consiglio Comunale potrà approvare le tariffe TARI per l’anno 2024 nei termini di legge;

Visti:

- l’art. 42 D.Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. resi sulla proposta;



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

esprime

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione di che trattasi.

Il Revisore unico

(Dott. Franco Pelosin)

[firmato digitalmente]